

DETERMINAZIONE n. 143 del 22 giugno 2023

Direzione

Oggetto: Adozione disciplinare per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità e per la tutela degli autori di segnalazioni di illeciti (whistleblower).

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;

richiamata la normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione:

- la L. 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»,
 - di introduzione dell’istituto giuridico del Whistleblowing;
 - di inserimento dell’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», prevedendo così un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- la L. 30 novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», che all’art. 1 «Modifica dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti», riscrive integralmente l’art. 54-bis d.lgs. 165/2001:
 - ampliando l’ambito soggettivo di applicazione;
 - valorizzando il ruolo del Responsabile della prevenzione della

- corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni;
- allargando il sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione, nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come “giusta causa” di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.
- le «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)», emanate da ANAC con Deliberazione 469/2021, che tracciano gli accorgimenti da adottare per:
- dare effettiva attuazione alla disciplina;
 - adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

visto il Regolamento Europeo 2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”,

richiamati altresì:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato da ANAC con la Deliberazione n. 72/2013, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per l'applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- la Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 in cui l'ANAC sottolinea la necessità che il “whistleblowing trovi posto e disciplina in ogni PTPC” e che “la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: ossia “effettuata nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione” (paragrafo 7.5)
- la Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 15 del 27 aprile 2022 di

adozione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”, che al Titolo 1 – Disposizioni preliminari, artt. 8 e 9) prevede che: tutti i dipendenti e collaboratori di ATERSIR segnalino le situazioni di illecito (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);

preso atto che con Determinazione n. 242 del 16 novembre 2021, l’Ente si è dotato del servizio informatico di segnalazione di condotte illecite, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione (cd. Whistleblowing);

ritenuto opportuno declinare i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione delle segnalazioni, preferibilmente in via informatizzata, chiarire il ruolo svolto dal RPCT e fornire indicazioni operative sulle procedure previste per la trattazione delle segnalazioni;

dato atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di adottare il “Disciplinare per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità e per la tutela degli autori di segnalazioni di illeciti (whistleblower)”, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);
2. di aggiornare periodicamente la procedura di cui al disciplinare Allegato 1;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dipendenti dell’Ente;
4. di pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla Legge e, in forma permanente, nella sezione del sito internet istituzionale “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti”, sottosezione “Whistleblowing”.
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI
CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ E PER LA TUTELA DEGLI
AUTORI DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)**

Sommario

Art. 1	Le segnalazioni e la comunicazione di misure ritorsive	1
Art. 2	Modalità di presentazione delle segnalazioni	2
Art. 2.1	La presentazione mediante la piattaforma informatica	3
Art. 2.2	La presentazione mediante Servizio Protocollo	5
Art. 3	La gestione delle segnalazioni	5
Art. 4	La responsabilità del segnalante	7
Art. 5	Disposizioni finali	8
Allegato A - Schema di segnalazione		1
Elementi e caratteristiche delle segnalazioni		1
Dati relativi al segnalante		2
Dati e informazioni relative al fatto		3
Soggetti coinvolti nel fatto		3
Altre informazioni da segnalare		3

Art. 1 Le segnalazioni e la comunicazione di misure ritorsive

La segnalazione *whistleblowing* è una misura di prevenzione della corruzione¹ finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illeciti amministrativi.

È una manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente (c.d. *Whistleblower*) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi corruttivi e situazioni pregiudizievoli per l'organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

ATERSIR ha adottato la presente procedura informatica per favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti e da parte di lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o opere in favore di ATERSIR, e tutelare la riservatezza dei segnalanti².

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Tali segnalazioni sono archiviate in quanto mancanti del requisito soggettivo³.

Si rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi⁴; escluse dall'accesso civico generalizzato⁵. È altresì rispettata la normativa in materia di protezione dei dati che prevede una specifica disposizione a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante⁶.

Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, ATERSIR provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

1 L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing. Le nuove linee guida di ANAC (Deliberazione ANAC del 09 giugno 2021, n. 469) prescrivono caratteristiche precise, "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

2 "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023", adottato dal Consiglio d'Ambito con Deliberazione n. 5 del 23 marzo 2021.

3 Previsto dall'art. 54-bis del d.lgs165/2021.

4 Previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

5 Di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

6 Di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni di condotte illecite⁷ di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, possono essere inviate, a discrezione del Whistleblower, al RPCT di ATERSIR o ad ANAC. Il dipendente può anche valutare di inoltrare una denuncia alla magistratura ordinaria o a quella contabile.

L'unico soggetto interno all'Ente che può ricevere le segnalazioni, con le connesse garanzie di protezione del segnalante, è il RPCT. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto interno diverso dal RPCT (es. dirigente) è necessario che questi indichi di inoltrare al RPCT le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower.

Il Responsabile PCT può avvalersi della collaborazione, in fase di istruttoria amministrativa, di due dipendenti:

- soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile PCT;
- il cui incarico annuale si consideri tacitamente rinnovato, fino a scadenza della nomina dello stesso RPCT, se non diversamente disposto.

Le comunicazioni di misure ritorsive adottate da ATERSIR nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione effettuata, devono essere trasmesse ad ANAC.

Art. 2 Modalità di presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni di whistleblowing possono essere trasmesse ad ATERSIR da parte di:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione;
- b) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;

attraverso la compilazione di un unico modulo (Allegato A), acquisito mediante i due canali di ricezione: la piattaforma informatica e il Servizio protocollo. Una volta scelto un canale, non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

⁷ A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni che potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbative, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata); che costituiscono violazioni al Codice di comportamento; illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all'Ente o ad altra pubblica amministrazione o alla collettività, situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati, fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni). Le segnalazioni possono riguardare inoltre: azioni che possono arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente; azioni che possono arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente; azioni che possono arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente.

La segnalazione può anche essere presentata in forma diversa da quella prevista nel modulo (Allegato A), purché contenente gli elementi essenziali.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs 30 marzo 2001, n.165 e sono trattate come segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

Art. 2.1 La presentazione mediante la piattaforma informatica

ATERSIR ha attivato una apposita piattaforma informatica per la compilazione, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni. La piattaforma adottata costituisce un registro speciale di acquisizione delle segnalazioni e consente l'identificazione di ciascuna mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

La piattaforma consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo sopra menzionato.

Il modulo per presentare la segnalazione è disponibile accedendo al sito internet istituzionale di ATERSIR, sia in calce all'home page, sia nella sezione Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Whistleblowing).

Il sistema acquisisce le segnalazioni e genera giornalmente, per ciascuna, un codice identificativo composto da anno, mese, giorno e numero progressivo di acquisizione. In questo modo è possibile creare, sempre tramite sistema, un elenco contenente l'insieme delle segnalazioni acquisite che si incrementa progressivamente secondo l'ordine di trasmissione.

La piattaforma⁸ utilizza un protocollo di crittografia che garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.

Attraverso il protocollo di crittografia i dati identificativi del dipendente - che si accredita alla piattaforma utilizzando SPID - vengono segregati in una Sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile anche in fase di istruttoria.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma tramite il sistema pubblico di identità digitale, l'utente trova inserite nella Sezione "Dati relativi al segnalante" le informazioni obbligatorie, che lo identificano univocamente.

⁸ Conformemente alla disposizione di cui al co. 5 dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

L'interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti Sezioni del modulo, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza procede all'esame delle segnalazioni acquisite per la successiva fase di istruttoria.

Possono accedere alla piattaforma, tramite password e su autorizzazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, esclusivamente due collaboratori del RPCT ai quali è consentito di visualizzare le segnalazioni per la successiva istruttoria.

L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire, per quanto sopra riportato, la riservatezza dell'identità del segnalante, consente a quest'ultimo di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data della segnalazione stessa - tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata - e di dialogare con ATERSIR al fine di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato in seguito alla segnalazione.

Quest'ultima modalità agevola ed evidenzia la rilevanza di un comportamento collaborativo del segnalante, al quale si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornata l'Agenzia in ordine all'evoluzione della propria segnalazione, soprattutto quando questa non sia più connotata dal carattere di attualità⁹.

Una volta inviata la segnalazione di fatti illeciti, l'utente riceve un codice identificativo univoco che permette di accedere alla propria segnalazione. Ciò può essere utile sia per integrare la segnalazione, sia per conoscerne gli esiti.

Il codice non può essere replicato. È onere del segnalante averne adeguata cura.

In caso di smarrimento del codice, il whistleblower non può più collegarsi alla propria segnalazione per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. In tal caso diventa onere del segnalante far presente al RPCT la situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il codice.

⁹ Esempi: annullamento in autotutela dei bandi di gara segnalati in quanto illegittimi, adempimento degli obblighi, precedentemente violati, in materia di trasparenza etc.

Art. 2.2 La presentazione mediante Servizio Protocollo

Il canale di presentazione delle segnalazioni, alternativo al digitale, è il Servizio protocollo.

La presentazione delle segnalazioni al Servizio protocollo è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma informatica, ovvero nei casi in cui quest'ultimo presenti momentanee disfunzioni o l'interessato non abbia familiarità con le procedure digitali o non sia in possesso di strumenti informatici.

Anche in tal caso si raccomanda che la segnalazione contenga gli elementi essenziali, riportati nell'Allegato A.

Il modulo debitamente compilato e firmato è trasmesso al Servizio protocollo tramite:

- consegna brevi manu presso la sede;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica ordinaria alla casella PEC istituzionale dell'Ente: dgatersir@pec.atersir.emr.it;
- tramite PEC alla PEC istituzionale dell'Ente: dgatersir@pec.atersir.emr.it.

Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione (in formato cartaceo) sia inserita in busta chiusa e indirizzata al RPCT, con indicazione ben evidente "Riservato – Whistleblowing" o simili. La stessa dicitura va indicata nell'oggetto quando la segnalazione viene trasmessa per posta elettronica.

Le segnalazioni trasmesse al Servizio protocollo, vengono acquisite come riservate, acquisiscono il numero progressivo di protocollazione, e sono poi assegnate esclusivamente al RPCT.

Art. 3 La gestione delle segnalazioni

Il RPCT è il soggetto interno all'Ente legittimato a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità. A tal fine, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, il RPCT è individuato come soggetto "autorizzato" al trattamento.

Il RPCT, nella fase istruttoria del procedimento può essere coadiuvato da due collaboratori, soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile.

Relativamente alla piattaforma informatica, il RPCT nomina il custode e delle identità, ossia il soggetto che, su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode.

Negli altri casi, il RPCT è individuato come “Custode” delle identità dei soggetti segnalanti.

A seguito dell’acquisizione della segnalazione, il RPCT procede al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Nei suddetti casi il RPCT procede all’archiviazione che viene comunicata al whistleblower.

Nei casi di cui alle lett. b) ed e), per segnalazioni non adeguatamente circostanziate, ATERSIR, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Entro 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT avvia la fase istruttoria della segnalazione pervenuta.

Il termine per la definizione dell’istruttoria da parte del RPCT è fissato in 60 giorni che decorrono dall’avvio della stessa. Il RPCT valuta l’ammissibilità della segnalazione e avvia l’istruttoria interna per la verifica dei fatti rappresentati o sulle condotte segnalate, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il RPCT, nel rispetto della riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione di eventuali soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi rappresentati.

A conclusione della fase istruttoria e ravvisata l’ammissibilità della segnalazione, il RPCT trasmetterà quest’ultima al soggetto competente, con modalità distinte a seconda del destinatario.

Qualora la segnalazione, in tutto o in parte, risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare a soggetti interni all’Ente (Dirigente competente o UPD), la segnalazione corredata da relazione istruttoria,

avendo cura di espungere tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Solamente il RPCT e i suoi due collaboratori possono effettuare le trasmissioni, previo registrazione di protocollo (in modalità riservata). I destinatari informano il RPCT dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità disciplinare e dell'adozione di provvedimenti di propria competenza per il pieno ripristino della legalità.

Nel caso di trasmissione alla magistratura giudiziaria e contabile, l'invio dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art.54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nel caso di trasmissioni ad altri soggetti esterni , ATERSIR provvede a inviare gli esiti delle verifiche, ed estratti della segnalazione accuratamente anonimizzati, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della segnalazione, a conclusione del procedimento, il RPCT informa il segnalante dell'esito.

Il whistleblower è costantemente avvisato, attraverso la piattaforma informatica o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, delle attività che il RPC compie relativamente alla segnalazione: presa in carico, richieste di ulteriori informazioni e comunicazioni varie, messa in chiaro dei dati personali del segnalante, eventualità che la segnalazione potrà essere inviata all'autorità giudiziaria ordinaria e contabile, esito della segnalazione.

Art. 4 La responsabilità del segnalante

Il co. 9 dell'art. 54-bis stabilisce che la tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower non svolga la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest'ultimo viene meno ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

L'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, nei casi previsti per legge.

Art. 5 Disposizioni finali

La documentazione riguardante la segnalazione, inclusi i dati e la relazione istruttoria conclusiva è di competenza del RPCT che ha l'obbligo di conservarla in modo idoneo ad evitare l'accesso a terzi.

A conclusione del procedimento amministrativo (avviato con la segnalazione di parte, comprendente eventuali procedimenti disciplinari, penali o contabili e conclusosi con la relazione finale) il relativo fascicolo viene chiuso e conservato in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alla medesima e quindi alle informazioni ivi contenute.

Similarmente ad altra documentazione amministrativa, il fascicolo è conservato nell'archivio di deposito, come "riservato", per 10 anni. Al termine di detto periodo la documentazione sarà soggetta a scarto.

Il Responsabile della Conservazione e suoi eventuali collaboratori sono "incaricati" al trattamento dei dati riservati e sensibili dal Titolare del trattamento.

ATERSIR fornisce ai propri dipendenti e collaboratori dell'Ente tutte le informazioni relative alla procedura di segnalazione, con apposito avviso sul sito istituzionale e nella piattaforma dedicata alla presentazione delle segnalazioni.

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente documento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

La procedura individuata nel presente disciplinare è sottoposta a periodico aggiornamento.

Allegato A - Schema di segnalazione

Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

Il whistleblower nell'atto di segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili al RPCT per procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di denuncia. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante può allegare documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Lo schema di segnalazione su piattaforma informatica è strutturato nel seguente modo.

ATTENZIONE

Per presentare la segnalazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato unicamente questa piattaforma. Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

Stai compilando questo modulo perché:

1. sei un dipendente di questo Ente o soggetto equiparato (dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico; lavoratori e collaboratori

delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di questa amministrazione pubblica);

2. sei venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del tuo rapporto di lavoro;
3. sei mosso dall'intento di tutelare l'integrità di questo Ente;
4. sei consapevole delle conseguenze a cui vai incontro in caso di segnalazioni false, rilasciate in mala fede o con intento denigratorio;

È necessario selezionare le caselle di controllo per poter inviare la segnalazione. Se non metti il segno di spunta su tutti quadratini non sarà visibile il pulsante d'invio.

Verifica

NNNNN

Dati relativi al segnalante

I dati relativi alla tua identità e il contenuto stesso della segnalazione saranno criptati e gestiti con il massimo livello di sicurezza. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed, eventualmente, un suo collaboratore dichiarato nel disciplinare di regolamentazione dell'Istituto del Whistleblowing in uso nel tuo Ente, sono gli unici soggetti che possono decriptare, nei casi previsti dalla legge, le informazioni contenute nel modulo di segnalazione.

- Nome
- Cognome
- Data di nascita (gg/mm/aaaa)
- Comune di nascita
- Codice fiscale
- Qualifica/Ruolo *
- Datore di lavoro *

ATTENZIONE: Puoi cambiare l'indirizzo e-mail dove ricevere le notifiche sul trattamento della segnalazione. Ti suggeriamo di utilizzare un indirizzo di posta elettronica privato o di crearne uno dedicato con nome di fantasia/fittizio: in questo modo resterai aggiornato in tempo reale e manterrai un grado elevato di sicurezza dei tuoi dati.

Indirizzo e-mail

Dati e informazioni relative al fatto

Quali fatti possono essere segnalati?

- Ente in cui si è verificato il fatto *
- Periodo / Data *
- Luogo fisico in cui si è svolto *
- Durata della condotta illecita * :
- Come sei venuto a conoscenza del fatto? * :
- Allega file multimediale
- Descrizione dei file allegati:

Soggetti coinvolti nel fatto

- Descrizione del fatto * :
- Soggetti dipendenti coinvolti
- Soggetti privati coinvolti
- Aziende coinvolte
- Ulteriori informazioni riguardo i soggetti coinvolti:

Altre informazioni da segnalare

Altri soggetti che possono fornire informazioni

Indica a quali altri soggetti hai già inviato la segnalazione

- ANAC
- Corte dei Conti
- Autorità Giudiziaria
- Altra autorità
- Allega eventuale esposto
- Indica se hai parlato con qualcuno dell'accaduto *

- Nessuno
- Colleghi
- Famiglia
- Sindacato
- Amici
- Il mio superiore
- Avvocato
- Polizia
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Ispettorato per la Funzione Pubblica
- Altro

Dichiarazione. I fatti segnalati sono collegati direttamente o indirettamente a miei interessi*:

La segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della tua identità, può essere trasmessa ad altre Autorità, per i profili di rispettiva competenza.

ATTENZIONE

È necessario spuntare tutte le caselle di controllo che trovi all'inizio di questo modulo per poter inviare la segnalazione.

Annulla – Invia segnalazione